

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 130.

**LL.RR. 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «SO.G.N.O. Coop. Sociale a r.l. (Social Group for New Occupations)» con sede in Torrice (FR).**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste le leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 137 del 28 gennaio 1997, resa esecutiva dalla commissione di controllo sugli atti della Regione con verbale n. 1294/8 del 20 marzo 1997, contenente direttive per la istruttoria delle domande di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4105 del 4 agosto 1998 che modifica la precedente deliberazione n. 137 del 28 gennaio 1997;

Vista la domanda inoltrata dalla cooperativa sociale a r.l. "SO.G.N.O. Coop. Sociale a r.l. (Social Group for New Occupations)" con sede in Torrice (FR) intesa ad ottenere la iscrizione all'albo regionale di cui sopra, Sezione B;

Vista la documentazione presentata e accertata la conformità della stessa a quanto prescritto;

#### Decreta:

La cooperativa a r.l. «SO.G.N.O. Coop. Sociale a r.l. (Social Group for New Occupations)» con sede in Torrice (FR) è iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali, di cui alle leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30, Sezione B.

Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Roma, addì 25 febbraio 2000

*Il Presidente*  
BADALONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 132.

**Istituzione del monumento naturale «La Selva» nel Comune di Genazzano, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;

Vista la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, ed in particolare l'articolo 6 che stabilisce le modalità per l'istituzione di monumenti naturali a tutela di habitat o ambienti di limitata estensione, sottoponendoli a norme di tutela dirette alla conservazione;

Considerato che nel territorio del Comune di Genazzano è presente, su un'area di proprietà comunale, un bosco denominato «La Selva» di rilevante valore per la

presenza di formazioni vegetali di importanza fitogeografica dovuta ad una particolare situazione bioclimatica che vede la contemporanea presenza di copiose precipitazioni ed elevate temperature che favoriscono la crescita di specie come la nobile essenza arborea del quercus frainetto e di specie allo stato erbaceo tra cui il carex grioletti e il carex pendula;

Considerato che il Comune di Genazzano con deliberazione consiliare n. 63 del 30 novembre 1999, ha chiesto per tale area l'istituzione del monumento naturale denominato «La Selva»;

Ritenuto opportuno ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche e della limitata estensione territoriale, istituire un monumento naturale ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 29/97;

Sentita la competente commissione consiliare permanente che nella seduta del 22 febbraio 2000 ha espresso parere favorevole;

#### Decreta:

ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, è istituito il monumento naturale "La Selva", sito nel territorio del Comune di Genazzano, distinto nel catasto terreni al foglio n. 10 particella n. 19, e individuato nella cartografia allegata al presente decreto come parte integrante (Allegato A).

All'interno del monumento naturale "La Selva" sono vietati:

la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali;

l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia;

l'introduzione di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea e alla fauna autoctona;

la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa;

l'apertura di nuove strade o piste carrabili, nonché il transito di veicoli a motore ad esclusione di quelli strettamente necessari per i lavori di conservazione del patrimonio boschivo e per la gestione dell'area;

la realizzazione di opere che comportano modificazione permanente del regime delle acque; l'effettuazione di qualsiasi scavo, movimento di terreno, dissodamenti;

l'apertura di cave e discariche;

le esecuzioni di taglio boschivo;

la riduzione a colture dei terreni boschivi.

La gestione del monumento naturale è affidata al Comune di Genazzano il quale provvede alla adozione del regolamento di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 29/97.

L'ente gestore provvede a notificare il presente decreto ai proprietari dei fondi e a trascrivere il vincolo nei registri immobiliari.


Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 ed è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Roma, 29 febbraio 2000

*Il Presidente*  
BADALONI



copie conformi  
10/4/00



- ALLEGATO A -  
**REGIONE LAZIO**  
Monumento Naturale  
**"LA SELVA"**



Area del Monumento Naturale

COMUNE di GENAEZZANO  
FOGLIO 10

F O G L I O